

Legge europea. Riordinate le procedure per gli incarichi - Cade l'incompatibilità per l'esecuzione dell'opera

Progettisti anche costruttori

Niente obbligo di astensione se non c'è un vantaggio concorrenziale

Guglielmo Saporito

La legge comunitaria riordina le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione: l'articolo 25, modificando il testo unico degli appalti 163 del 2006 (articolo 90, comma 8), consentirà l'affidamento di appalti e concessioni di lavori pubblici anche a chi sia stato affidatario di precedenti incarichi di progettazione.

Dalla pubblicazione della legge comunitaria, chi ha progettato non sarà soggetto all'obbligo di astensione dal partecipare ad appalti concessioni sulle stesse opere, né opererà all'attuale dubbio (articolo 90, comma 8) che esperienze e competenze specifiche, maturate durante la progettazione, possano travasarsi a favore dell'impresa che intenda partecipare alla gara per l'esecuzione dell'opera con l'ausilio del progettista predetto. Il principio che obbliga l'astensione dei progettisti è presente da tempo nella legislazione tecnica: la legge urbanistica 1150 del 1942 (articolo 41 bis) impone infatti ai redattori di piani urbanistici il divieto di progettare singoli interventi attuativi del piano da loro progettato, prima che l'iter di approvazione sia concluso. Secondo la stessa logica, dapprima la legge del 1994 (articolo 17, comma 10 della legge 109) e oggi l'articolo 90 del Dlgs 163/2006 sterilizzano il progettista rispetto alle procedure di gara e di esecuzione dell'ope-

ra. Per di più, l'incompatibilità si estende anche a soggetti controllati, controllanti o collegati all'affidatario di incarichi di progettazione, con una previsione che quindi allarga l'incompatibilità non solo alle società professionali ma anche a chi avesse continuità di rapporti con imprese concorrenti in gara.

Oggi questa barriera è destinata a venir meno perché si potrà essere dapprima progettista e poi coinvolti nell'affidamento di appalti e concessioni di lavori pubblici. Il confine tra la possibilità di partecipare e il divieto non è più collocato nella presunzione di una commistione d'interessi, cioè nel dubbio che una serie di dati, elementi di progettazione e valutazioni tecniche possano trasmigrare dalla conoscenza del progettista all'offerta in gara formulata da un'appaltatore che fruisca dei servizi del

progettista. La legge comunitaria inserisce infatti un comma 8 bis all'articolo 90 del Dlgs 163/2006, prevedendo che possa partecipare a gare di appalto concessione di lavori pubblici chi, pur avendo espletato incarichi di progettazione (per quell'opera), dimostri che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell'incarico non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In tal modo si inserisce, a carico del progettista (e dell'impresa che intende giovarsene) un onere di provare che le altre imprese concorrenti, anche senza fruire di un progettista che ha collaborato "a monte" all'ideazione dell'opera, possano essere in grado di raggiungere gli stessi risultati).

In altri termini: quando qualche impresa scoprirà che il progettista incaricato di studiare la

fase precedente la gara partecipa tra le fila di un'impresa avversaria, potrà contestare tale partecipazione, ma dovrà dimostrare che l'impresa avversaria si è effettivamente avvantaggiata grazie all'esperienza acquisita dal progettista.

Attingendo dall'esperienza, si ricorda quindi che l'affidatario della progettazione preliminare a una gara può partecipare all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva perché il vantaggio concorrenziale che deriva dal previo espletamento dell'incarico finalizzato alla redazione del progetto preliminare non supera la soglia del normale vantaggio di cui gode, ad esempio, l'appaltatore che ha già eseguito lotti adiacenti o che opera in ambiti territoriali limitrofi (Tar Piemonte 1510/2008, Consiglio di Stato 561/2004).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

